

RISCOSSIONE

Presupposti per il rimborso dei tributi erroneamente pagati

di Dottryna



Gli articoli 37 e 38 del D.P.R. 602/1973 dettano le regole per recuperare, rispettivamente, ritenute erroneamente subite oppure tributi erroneamente versati.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Riscossione", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le patologie che ammettono il rimborso di quanto versato in eccesso.

In linea di principio, si potrebbe essere spinti a credere che il recupero **di ritenute erroneamente subite** oppure di **tributi erroneamente versati** sia una procedura sostanzialmente facile, ma purtroppo così non è.

Va infatti subito rammentato che, operativamente, **l'istanza avanzata dal soggetto rimane normalmente inascoltata** dall'Amministrazione finanziaria, **imponendo l'attivazione di un contenzioso tributario**, attenuato solo da poco tempo dalla introduzione dell'istituto della **mediazione tributaria**, di cui all'[articolo 17-bis del D. Lgs. 546/1992](#).

L'[articolo 37 del D.P.R. 602/1973](#) introduce le regole valide per il rimborso di "ritenute dirette"; diversamente, il successivo [articolo 38](#) introduce le regole valide per il rimborso dei versamenti diretti.

Entrambe le disposizioni subordinano la **possibilità** di richiedere il rimborso **al ricorrere delle seguenti circostanze**:

- **errore materiale** (ad esempio, quantificazione di una base imponibile maggiore del dovuto, oppure applicazione di una aliquota maggiore, ecc.);
- **duplicazione**;
- **inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento** (o dell'obbligazione tributaria), come ad esempio è frequentemente accaduto in materia di **Irap**, oppure quando si considera imponibile una somma che non lo dovrebbe essere.

Ogni volta che ci si riconosce in una delle richiamate situazioni è possibile presentare istanza di rimborso.

Si tenga presente che la **presentazione dell'istanza** di rimborso **non è l'unico modo** per rientrare in possesso di somme versate e non dovute.

Infatti, l'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) consente la presentazione della **dichiarazione integrativa** entro gli ordinari termini previsti per l'**accertamento**.

Così, quando l'errore (come spesso avviene) promana dal modello Unico/Redditi, il recupero può essere effettuato con tale modalità, certamente **più veloce** rispetto all'istanza di rimborso.

La rettifica della dichiarazione, infatti, è un **comportamento spontaneo** del contribuente e **non soggiace ad alcun esame preventivo** dell'Amministrazione, come invece accade per l'istanza di rimborso.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >